COMMISSIONE
EUROPEA

Strasburgo, 25.10.2016
COM(2016) 687 final

2016/0339 (CNS)

Proposta di

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

recante modifica della direttiva (UE) 2016/1164 del Consiglio relativamente ai disallineamenti da ibridi con i paesi terzi

{SWD(2016) 345 final}

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

• Motivi e obiettivi della proposta

Le regolazioni ibride da disallineamento fiscale sfruttano le differenze di trattamento fiscale di un'entità o di uno strumento a norma delle leggi di due o più giurisdizioni fiscali per ottenere una doppia non imposizione. Questi tipi di regolazione sono diffusi e si traducono in una considerevole erosione della base imponibile dei contribuenti assoggettati all'imposta sulle società nell'UE. Ne consegue che è necessario stabilire norme contro questo tipo di erosione della base imponibile.

Le norme in materia di disallineamento da ibridi della direttiva recante norme contro le pratiche di elusione fiscale che incidono direttamente sul funzionamento del mercato interno[1] (in appresso "la direttiva contro le pratiche di elusione fiscale") affrontano le forme più diffuse di disallineamento da ibridi, tuttavia nella sola UE. L'articolo 9 della direttiva contro le pratiche di elusione fiscale riguarda i disallineamenti da ibridi derivati dalla caratterizzazione giuridica di un'entità o di uno strumento finanziario tra un contribuente in uno Stato membro e un'impresa associata in un altro Stato membro o da una modalità strutturata fra le parti negli Stati membri.

Tuttavia anche i contribuenti dell'UE impegnati in strutture transfrontaliere che coinvolgono paesi terzi beneficiano dei disallineamenti da ibridi per ridurre le imposte complessive dovute nell'UE. È pertanto ampiamente riconosciuto che si dovrebbe lottare anche contro i disallineamenti da ibridi che coinvolgono paesi terzi.

Esistono inoltre altri tipi di disallineamenti, quali i disallineamenti da stabili organizzazioni ibride, i trasferimenti di natura ibrida, i cosiddetti disallineamenti importati e i disallineamenti da doppia residenza che non sono disciplinati dall'articolo 9 della direttiva contro le pratiche di elusione fiscale.

Il Consiglio ECOFIN ha rilasciato una dichiarazione concernente i disallineamenti da ibridi in seguito al compromesso finale raggiunto il 20 giugno 2016 sulla proposta di direttiva contro le pratiche di elusione fiscale. In tale dichiarazione il Consiglio ECOFIN "chiede alla Commissione di avanzare, entro ottobre 2016, una proposta sui disallineamenti da ibridi che coinvolgono paesi terzi per stabilire norme che siano coerenti con e non meno efficaci delle norme raccomandate dalla relazione dell'OCSE sulla BEPS relativa all'azione 2, al fine di giungere a un accordo entro la fine del 2016."

La presente direttiva stabilisce norme intese a lottare contro i disallineamenti da ibridi che coinvolgono i paesi terzi. La presente direttiva affronta inoltre i disallineamenti da stabili organizzazioni ibride (nelle dimensioni intra-UE e paesi terzi), i trasferimenti di natura ibrida, i cosiddetti disallineamenti importati e i disallineamenti da doppia residenza.

• Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato

La presente direttiva attinge alle raccomandazioni della relazione dell'OCSE sull'erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili (Base Erosion and Profit Shifting - BEPS) con riferimento all'azione 2 ("Neutralizzare gli effetti delle regolazioni ibride da disallineamento fiscale"). La maggior parte degli Stati membri si è impegnata ad attuare tali raccomandazioni. La relazione BEPS dell'OCSE costituisce un quadro di riferimento più ampio sui disallineamenti da ibridi e concerne i disallineamenti da stabili organizzazioni

[1] Direttiva (UE) 2016/1164 del Consiglio (GU L 193 del 19.7.2016, pag. 1).

ibride, i trasferimenti di natura ibrida, i disallineamenti importati e i disallineamenti da doppia residenza. Il 22 agosto 2016 l'OCSE ha inoltre pubblicato un documento dal titolo "Public Discussion Draft on Branch Mismatch Structures" sui disallineamenti da stabili organizzazioni ibride. Una modalità coerente e coordinata di recepimento delle raccomandazioni dell'OCSE a livello dell'UE dovrebbe evitare eventuali distorsioni, ostacoli di natura fiscale per le imprese, nuove scappatoie o disallineamenti nel mercato interno.

La presente direttiva è parte di un pacchetto che include anche il rilancio della proposta per una base imponibile consolidata comune per l'imposta sulle società (CCCTB) e una proposta relativa a una base imponibile comune per l'imposta sulle società (CCTB). Le norme sui disallineamenti da ibridi in questi due ambiti sono coerenti con quanto disposto dalla presente direttiva.

Il gruppo "Codice di condotta (tassazione delle imprese)" ha convenuto di fornire orientamenti intesi a lottare contro diversi tipi di disallineamenti da ibridi. Tuttavia, considerato che gli Stati membri non possono essere vincolati giuridicamente da orientamenti, è ancora necessario adottare norme cogenti intese a garantire che gli Stati membri affrontino efficacemente tali disallineamenti.

La presente direttiva costituisce una modifica della direttiva contro le pratiche di elusione fiscale e stabilisce norme vincolanti atte a consentire agli Stati membri di affrontare efficacemente le regolazioni ibride da disallineamento fiscale non disciplinate dalla direttiva contro le pratiche di elusione fiscale.

Il testo stabilisce norme basate su principi, lasciando agli Stati membri un margine per modalità di attuazione, in quanto nella migliore posizione per definire gli elementi precisi delle norme nel modo più adatto ai rispettivi regimi di imposta sulle società. La presente direttiva ha il medesimo ambito di applicazione della direttiva contro le pratiche di elusione fiscale ed è quindi rivolta a tutti i contribuenti assoggettati all'imposta sulle società in un dato Stato membro.

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

• Base giuridica

La normativa in materia di imposte dirette rientra nell'ambito dell'articolo 115 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). A norma di tale articolo, le misure legislative di ravvicinamento assumono la forma giuridica di una direttiva.

• Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)

La presente proposta risulta conforme al principio di sussidiarietà. La natura del tema richiede un'iniziativa comune a tutto il mercato interno.

Considerato che uno degli obiettivi principali della presente direttiva è migliorare la capacità di adattamento del mercato interno ai rischi di elusione fiscale derivati dalla manipolazione di disallineamenti da ibridi, è palese che tale risultato non può essere ottenuto efficacemente da Stati membri che agiscono su base individuale in modo non concertato. Un disallineamento fiscale è la conseguenza dell'interazione di almeno due regimi fiscali, il che presume l'esistenza di una dimensione transfrontaliera intrinseca a tale disallineamento. Considerato che i regimi nazionali di imposta sulle società sono eterogenei, l'azione indipendente degli Stati membri si limiterebbe a riprodurre l'attuale frammentazione del mercato interno nel campo della fiscalità diretta. Gli effetti dei disallineamenti possono essere affrontati solo

attraverso misure correttive a livello dell'Unione. Considerato inoltre che i disallineamenti da ibridi distorcono il funzionamento del mercato interno, l'applicazione di principi comuni per risolverli ne rafforzerebbe la coerenza.

Inoltre, un quadro organico di riferimento giuridico per contrastare le regolazioni ibride da disallineamento fiscale al livello dell'UE rappresenterebbe un valore aggiunto rispetto a quanto possa conseguire una molteplicità di norme nazionali. Un'iniziativa dell'UE minimizza il rischio di lacune persistenti o di doppia imposizione, che è invece quanto si otterrebbe da un insieme di norme nazionali in materia di disallineamenti da ibridi.

Tale approccio è pertanto conforme al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

- **Proporzionalità**

Le misure previste si limitano ad assicurare il livello di protezione necessario per il mercato interno. In ottemperanza al principio di proporzionalità, le norme proposte non vanno oltre quanto è necessario per conseguire il loro obiettivo. La presente direttiva non prescrive pertanto la piena armonizzazione bensì unicamente la protezione necessaria a tutelare i regimi di imposta sulle società degli Stati membri. Le misure si limitano a correggere le istanze di doppia deduzione, di deduzione dei redditi in uno Stato senza che tali redditi siano inclusi nella base imponibile dell'altro Stato o di non tassazione dei redditi in uno stato senza inclusione di tali redditi nell'altro Stato. La direttiva garantisce quindi il livello essenziale di coordinamento nell'Unione ai fini della realizzazione degli obiettivi. Le norme non interferiscono con i quadri di riferimento nazionali che qualificano le entità o i pagamenti da un punto di vista legale. La direttiva mira unicamente a conseguire quanto essenziale per attenuare gli effetti fiscali dannosi dei disallineamenti da ibridi nel mercato interno. Alla luce di quanto precede, la proposta non va oltre quanto necessario per il conseguimento dei suoi obiettivi ed è pertanto conforme al principio di proporzionalità.

- **Scelta dell'atto giuridico**

Si tratta di una proposta di direttiva, che è il solo strumento disponibile in virtù della base giuridica dell'articolo 115 del TFUE.

3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

- **Consultazioni dei portatori di interessi**

La maggior parte degli Stati membri è parte dell'OCSE e fra il 2013 e il 2015 ha partecipato a lunghe e approfondite discussioni sulle azioni anti-BEPS, fra cui l'azione 2 sulla neutralizzazione degli effetti delle regolazioni ibride da disallineamento fiscale. L'OCSE ha organizzato ampie consultazioni pubbliche con le parti interessate in merito a ciascuna azione BEPS.

Gli elementi della presente proposta di direttiva sono stati discussi con le delegazioni degli Stati membri in occasione della IV riunione del gruppo di lavoro tenutasi il 26 luglio 2016. Inoltre gli elementi della presente proposta di direttiva sono stati presentati a grandi linee e discussi con i rappresentanti delle organizzazioni imprenditoriali e non governative in occasione della riunione della piattaforma per la buona governance fiscale il 16 settembre 2016.

- **Ricorso al parere di esperti**

Gli elementi della presente direttiva attingono alla relazione dell'OCSE sulla neutralizzazione degli effetti delle regolazioni ibride da disallineamento fiscale, che costituiva parte del progetto OCSE/G20 BEPS.

- **Valutazione d'impatto**

Nel novembre 2015 con il pacchetto BEPS l'OCSE ha pubblicato la relazione sull'azione 2. I membri dell'OCSE/G20 si sono impegnati a tradurre in pratica le conclusioni del progetto BEPS e garantire la relativa coerenza nell'attuazione. Molti Stati membri, in qualità di membri dell'OCSE, hanno intrapreso il recepimento dei risultati del progetto BEPS nei rispettivi ordinamenti nazionali, anche in urgenza. Per quanto riguarda gli altri risultati del progetto BEPS, è fondamentale progredire rapidamente nel coordinamento e nell'attuazione nell'UE delle norme sui disallineamenti da ibridi che coinvolgono paesi terzi. È necessario evitare che il funzionamento del mercato interno sia compromesso da misure unilaterali adottate da alcuni Stati membri, anche non membri dell'OCSE, che agiscono individualmente oppure dall'assenza di azione comune da parte di altri Stati membri.

Onde disporre di un'analisi qualitativa, un distinto documento di lavoro dei servizi della Commissione (SWD), che correda la presente direttiva, offre una panoramica di quanto osservato in relazione alle regolazioni ibride da disallineamento fiscale, in base a studi recenti dell'OCSE e della Commissione europea. Il documento di lavoro evidenzia i meccanismi osservati più frequentemente in relazione alle regolazioni ibride da disallineamento fiscale. Il documento presenta inoltre gli obiettivi e le caratteristiche della presente direttiva.

Di conseguenza, per i motivi in appresso non è stata effettuata la valutazione d'impatto per questa proposta: vi è un legame stretto con le attività dell'OCSE sul progetto BEPS; il documento di lavoro offre un'analisi pertinente delle risultanze; e le parti interessate sono state coinvolte in consultazioni vertenti sugli aspetti tecnici delle norme proposte in una fase precedente. In questo contesto si osservi che non è stata svolta alcuna valutazione d'impatto sulla direttiva contro le pratiche di elusione fiscale di cui la presente direttiva costituisce una modifica. Attualmente vi è inoltre una domanda urgente formulata dal Consiglio nella dichiarazione che accompagna la direttiva contro le pratiche di elusione fiscale nella quale si chiede la presentazione di una direttiva in materia entro il mese di ottobre 2016.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

La presente proposta di direttiva non ha alcuna incidenza sul bilancio dell'Unione europea.

5. ALTRI ELEMENTI

- **Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta**

Le raccomandazioni contenute nella relazione dell'OCSE sulla neutralizzazione degli effetti delle regolazioni ibride da disallineamento fiscale (in appresso “la relazione dell'OCSE”) assumono la forma di norme intese a neutralizzare l'effetto di un disallineamento da ibridi garantendo che un pagamento sia assoggettato a imposizione almeno una volta. Le norme sui disallineamenti da ibridi nella direttiva contro le pratiche di elusione fiscale si fondano sull'approccio seguito dall'OCSE nel senso che neutralizzano l'effetto di un disallineamento da ibrido. La presente proposta è basata sul medesimo approccio. Analogamente alla direttiva contro le pratiche di elusione fiscale, la presente proposta è applicabile a tutti i contribuenti assoggettati all'imposta sulle società in uno Stato membro. Finalità è individuare tutte le

regolazioni ibride da disallineamento fiscale in cui almeno una delle parti coinvolte sia una persona giuridica assoggettata all'imposta sulle società in uno Stato membro.

La presente direttiva non mira a incidere sulle caratteristiche generali del regime fiscale di una giurisdizione bensì unicamente sui disallineamenti generati dal conflitto fra norme fiscali di due o più giurisdizioni. La presente direttiva quindi non è incentrata su situazioni in cui sono state pagate tasse di importo irrisorio o nullo grazie a un basso tasso di imposizione né sul regime fiscale di una giurisdizione.

Le norme in materia di disallineamenti da ibridi sono applicabili solo in caso di disallineamento fra un contribuente e un'impresa associata o in caso di modalità strutturate fra le parti coinvolte. La definizione di impresa associata ai fini delle norme sui disallineamenti da ibridi è basata sulla definizione del cosiddetto "gruppo di controllo" cui si applicano le raccomandazioni contenute nella relazione dell'OCSE.

Per motivi di certezza del diritto è opportuno sottolineare che la presente direttiva fa riferimento a una deduzione dalla base imponibile o a un'inclusione nella base imponibile di un'impresa.

- Disallineamenti da entità ibride

Il termine "entità" fa riferimento a qualsiasi tipo di organizzazione giuridica in cui si possano svolgere attività. Ai fini fiscali un'entità può essere trasparente o non trasparente. Se un'entità è trasparente a fini fiscali, per esempio nel caso di un partenariato, l'entità stessa non è assoggettata a imposizione, ma la quota proporzionale degli elementi di reddito, plusvalenza e spesa derivati e sostenuti dal partenariato è assegnata ai partner come reddito imponibile. Un'entità non trasparente, per esempio una società, è invece assoggettata all'imposizione sul reddito. Una stabile organizzazione può far parte di un'entità ma non è considerata un'entità a sé stante.

Si verifica un disallineamento da entità ibrida se un'entità è trattata come trasparente a fini fiscali da una giurisdizione e come non trasparente da un'altra giurisdizione, il che può comportare una doppia deduzione degli stessi pagamenti, spese o perdite o una deduzione di un pagamento senza la corrispondente inclusione dello stesso.

Disallineamento da entità ibrida che si traduce in una doppia deduzione

Una doppia deduzione significa che lo stesso pagamento è deducibile dalla base imponibile in più di una giurisdizione. Se un'entità è trattata come non trasparente a fini fiscali nella giurisdizione in cui si è originariamente costituita o creata, i pagamenti, le spese o le perdite dell'entità possono essere deducibili dalla sua base imponibile. Se la stessa entità è trattata come trasparente nella giurisdizione del detentore dell'interessenza nell'entità, tali pagamenti, spese o perdite possono essere deducibili dalla base imponibile del detentore dell'interessenza anche in detta giurisdizione, determinando una doppia deduzione ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 9, lettera a).

Tuttavia i redditi dell'entità ibrida possono essere inclusi come reddito imponibile anche in più di una giurisdizione. Onde tenere conto di questa cosiddetta doppia inclusione dei redditi, la proposta mira a neutralizzare una doppia deduzione solo nella misura in cui gli stessi pagamenti, spese o perdite dedotti in due giurisdizioni superino l'importo dei redditi che possono essere attribuiti alla medesima entità ibrida e che sono inclusi in entrambe le giurisdizioni.

In base alla direttiva contro le pratiche di elusione fiscale, nel caso di un disallineamento da entità ibrida fra due Stati membri, che si traduce in una doppia deduzione, una deduzione può essere concessa solo nello Stato membro in cui ha origine tale pagamento.

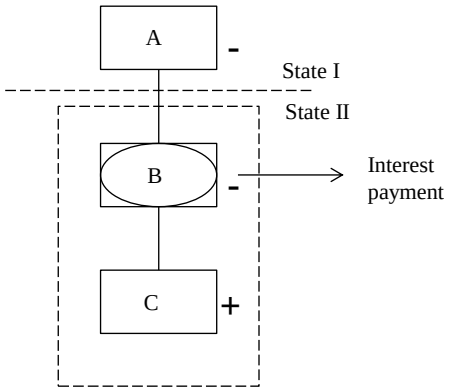
In caso di disallineamento da entità ibrida fra uno Stato membro e un paese terzo, in base all'articolo 9, paragrafo 1, secondo comma, lo Stato membro interessato dovrebbe negare la deduzione dei pagamenti, delle spese o delle perdite indipendentemente dall'origine del pagamento, ossia lo Stato membro o il paese terzo, salvo nel caso in cui il paese terzo abbia già agito in tal senso.

Example 1

A, B and C are associated enterprises.
Hybrid entity B is non-transparent in State II but transparent for State I.
B pays interest to a third party.
Interest payment is deducted both by A Co and by hybrid entity B.
The payment by B is set-off against C Co's income under a group tax regime in State II.

If State I is a MS and State II is a 3rd state,
State I (the MS) should deny the deduction of the interest payment.
If State I is a 3rd state and State II is a MS,
State II (the MS) should deny the deduction of the interest payment.

There can only be a double deduction to the extent that the payment exceeds income from the same source. So, if B has an income of 4 and makes a payment of 10, the double deduction amounts to 6.



Disallineamento da entità ibrida che si traduce in una deduzione senza inclusione

Una deduzione senza inclusione significa una deduzione di un pagamento dalla base imponibile in una giurisdizione senza una corrispondente inclusione di detto pagamento nella base imponibile di un contribuente in un'altra giurisdizione.

A titolo di esempio: se un'entità è trattata come non trasparente nella giurisdizione nella quale si è costituita o creata, può dedurre dalla propria base imponibile i pagamenti effettuati al detentore dell'interessenza in tale entità. Se tuttavia un'entità è trattata come trasparente dalla giurisdizione nella quale risiede il detentore dell'interessenza, i pagamenti non saranno riconosciuti e quindi non inclusi nel reddito imponibile del detentore dell'interessenza, determinando una deduzione senza inclusione ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 9, lettera b).

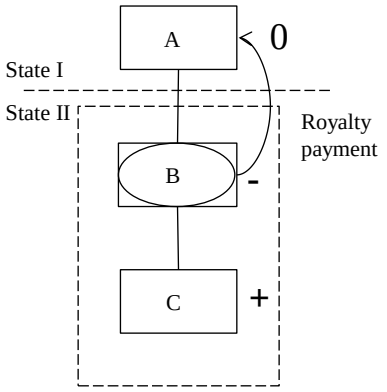
Nella neutralizzazione di una deduzione senza inclusione si dovrebbe inoltre tener conto altresì del risultato della doppia inclusione.

In base alla direttiva contro le pratiche di elusione fiscale, nel caso di un disallineamento da entità ibrida fra due Stati membri che si traduce in una doppia deduzione, lo Stato membro del pagatore dovrebbe negare la deduzione del pagamento.

Example 2
A, B and C are associated enterprises.
Hybrid entity B is non-transparent in State II but transparent for State I.
Royalty payment from B to A is deducted by hybrid entity B,
but not included by A Co.
The payment by B is set-off against C Co's income under a group tax regime in State II.

If State I is a MS and State II is a 3rd state,
State I (the MS) should require A Co to include the royalty payment in its income.
If State I is a 3rd state and State II is a MS,
State II (the MS) should deny the deduction of the royalty payment.

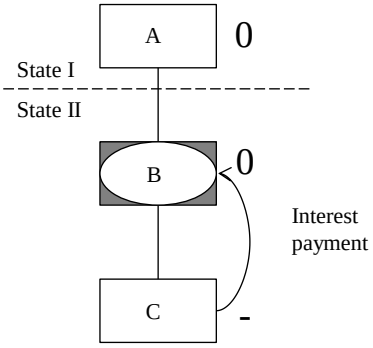
There can only be a double deduction to the extent that the payment exceeds income from the same source. So, if B has an income of 4 and makes a payment of 10, the double deduction amounts to 6.



Oppure: se un'entità è trattata come trasparente a fini fiscali nella giurisdizione in cui si è originariamente costituita o creata, un pagamento a detta entità non sarà tassato nella giurisdizione in questione. Se tuttavia il detentore dell'interessenza risiede in un'altra giurisdizione e tale giurisdizione tratta l'entità come non trasparente[2], il pagamento non sarà tassato nemmeno in questa altra giurisdizione. Nell'ipotesi che il pagamento sia stato dedotto dalla base imponibile dal pagatore, si può avere una situazione di deduzione senza inclusione ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 9, lettera b).

Example 3
A, B and C are associated enterprises.
Hybrid entity B is transparent in State II but non-transparent for State I (reverse hybrid entity).
Interest payment from C Co to B is deducted by C Co,
but neither included by reverse hybrid entity B nor by A Co.

If State I is a MS and State II is a 3rd state,
State I (the MS) should require A Co include the interest payment in its income.
If State I is a 3rd state and State II is a MS,
State II (the MS) should deny the deduction of the interest payment by C Co.



Nel caso di un disallineamento da entità ibrida che determini una deduzione senza inclusione fra uno Stato membro e un paese terzo, è necessario accertare innanzitutto quale sia la giurisdizione del pagatore. Se la giurisdizione del pagatore è uno Stato membro, questo dovrebbe negare la deduzione del pagamento dalla base imponibile a concorrenza del disallineamento in base all'articolo 9, paragrafo 2, punto i). Se la giurisdizione del pagatore è un paese terzo, lo Stato membro interessato dovrebbe adottare una norma che imponga al contribuente di includere il pagamento nella base imponibile a concorrenza del disallineamento in base all'articolo 9, paragrafo 2, punto ii).

[2] Un'entità trattata come trasparente nella giurisdizione in cui si è originariamente costituita o creata e come non trasparente da un'altra giurisdizione è definita entità ibrida inversa.

Oltre all'esempio precedente, un disallineamento da entità ibrida che determini una deduzione senza inclusione ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 9, lettera b), potrebbe verificarsi anche nel caso in cui l'entità ibrida non sia ubicata né nello Stato membro, né nella giurisdizione dell'impresa associata.

Example 4

A, B and C are associated enterprises.

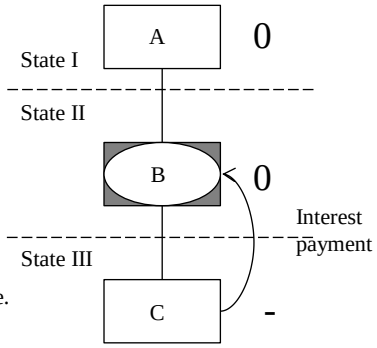
Hybrid entity B is transparent in State II and for State III, but non-transparent for State I (reverse hybrid entity).

Interest payment from C Co to B is deducted by C Co,
but neither included by reverse hybrid entity B nor by A Co.

A Co is (also) an associated enterprise of C Co.

There is a mismatch between State I and State III with respect to an entity in another state: Reverse HE B in State II

If State I is a MS and State III is a 3rd state,
State I (the MS) should require A Co to include the interest payment in its income.
If State I is a 3rd state and State III is a MS,
State III (the MS) should deny the deduction of the interest payment by C Co.



- Disallineamenti da strumenti finanziari ibridi

Un disallineamento da strumenti finanziari ibridi si verifica se il trattamento fiscale di uno strumento finanziario differisce fra due giurisdizioni. Nel caso di un disallineamento da strumento finanziario ibrido vi può essere una deduzione di pagamento dalla base imponibile del pagatore senza inclusione di detto pagamento nella base imponibile del beneficiario, determinando una deduzione senza inclusione ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 9, lettera b).

In base alla direttiva contro le pratiche di elusione fiscale, nel caso di un disallineamento da strumenti finanziari ibridi fra due Stati membri che si traduce in una doppia deduzione, lo Stato membro del pagatore dovrebbe negare la deduzione del pagamento.

Un disallineamento da strumenti finanziari ibridi fra uno Stato membro e un paese terzo dovrebbe essere trattato secondo la giurisdizione del pagatore. Se la giurisdizione del pagatore è uno Stato membro, questo dovrebbe negare la deduzione del pagamento dalla base imponibile a concorrenza del disallineamento in base all'articolo 9, paragrafo 2, punto i). Se la giurisdizione del pagatore è un paese terzo, lo Stato membro interessato dovrebbe imporre al pagatore di includere il pagamento nella base imponibile a concorrenza del disallineamento in base all'articolo 9, paragrafo 2, punto ii).

- Trasferimenti ibridi

Un trasferimento ibrido è una regolazione intesa a trasferire uno strumento finanziario ove la normativa di due giurisdizioni differisca per quanto attiene alla proprietà (cedente o cessionario) dei pagamenti sull'attività sottostante. Le norme sui trasferimenti ibridi raccomandate nella relazione dell'OCSE sono specificamente mirate alla vendita e al riacquisto (repo) nonché alle transazioni di concessione di titoli in prestito. I trasferimenti ibridi sono di norma elaborati presso centri finanziari e derivano da strutture complesse. Non si tratta di ostacolare tali strutture, bensì unicamente di far fronte alle conseguenze fiscali ove queste strutture mirano a trarre beneficio da una situazione di disallineamento.

Un trasferimento ibrido può determinare una deduzione senza inclusione ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 9, ultimo punto i), se una giurisdizione tratta un pagamento connesso al sullo strumento trasferito come spesa deducibile, mentre l'altra giurisdizione tratta il medesimo

importo come un rendimento (esentasse) sull'attività sottostante. Il rendimento sottostante costituisce il reddito connesso derivato dallo strumento trasferito, nel qual caso si dovrebbe applicare a tale pagamento l'articolo 9, paragrafo 2. Tali norme sui disallineamenti da ibridi non dovrebbero applicarsi se il sottostante rendimento sullo strumento trasferito è incluso nel reddito imponibile di una delle parti coinvolte, poiché in tal caso esse resteranno nella stessa posizione fiscale che avrebbero se non avessero partecipato alla transazione.

Un trasferimento ibrido può altresì sfruttare le differenze fra uno Stato membro e un paese terzo nell'attribuzione di un reddito proveniente da un'attività finanziaria avente l'effetto che lo stesso pagamento è trattato come se fosse derivato simultaneamente da diversi contribuenti residenti in giurisdizioni diverse. In questi casi entrambi i contribuenti possono vantare crediti fiscali sul pagamento, conformemente a quanto illustrato nell'articolo 2, paragrafo 9, ultimo punto ii). In base all'articolo 9, paragrafo 6, è possibile contrastare tale azione limitando l'importo del credito in proporzione al reddito netto del contribuente oggetto della regolazione.

- Disallineamenti da stabili organizzazioni ibride

Un disallineamento da stabili organizzazioni ibride fra due giurisdizioni si verifica quando le attività in una giurisdizione sono trattate come se fossero svolte mediante una stabile organizzazione da una giurisdizione mentre le stesse attività non sono trattate come se fossero svolte mediante una stabile organizzazione da un'altra giurisdizione.

Disallineamento da stabili organizzazioni ibride che determina la non tassazione senza inclusione

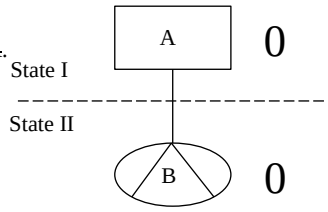
Un disallineamento da stabili organizzazioni ibride può tradursi in una non tassazione senza inclusione laddove un contribuente svolga attività in un'altra giurisdizione e se questa non tratta dette attività come se fossero svolte mediante una stabile organizzazione da una giurisdizione, mentre la giurisdizione in cui risiede il contribuente tratta tali attività come se fossero svolte mediante una stabile organizzazione in un'altra giurisdizione. Ne consegue che gli utili generati da dette attività non sono tassati ove si svolgono le attività, laddove la giurisdizione in cui risiede il contribuente contempli l'esenzione di tali utili, determinando una non tassazione senza inclusione ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 9, lettera c).

Nel caso di un disallineamento da stabili organizzazioni ibride fra più di uno Stato membro che determini la non tassazione senza inclusione, lo Stato membro nel quale risiede il contribuente dovrebbe includere (e non esentare) il reddito attribuito a detta stabile organizzazione a norma dell'articolo 9, paragrafo 3, primo comma. Nel caso di una stabile organizzazione ibrida ubicata in uno paese terzo, lo Stato membro interessato in cui risiede il contribuente dovrebbe altresì includere (e non esentare) il reddito attribuito a detta stabile organizzazione a norma dell'articolo 9, paragrafo 3, secondo comma.

Example 5

B is recognised as a permanent establishment in State II by State I,
but is not recognised as a PE in State II (reverse hybrid PE).
No taxation in state ~~B~~II, profits attributed to reverse hybrid PE are exempt in state I~~A~~.

If State I is a MS, State I should tax and not exempt the profits attributed to hybrid PE B.



Disallineamento da stabili organizzazioni ibride che determina la doppia deduzione

Un disallineamento da stabili organizzazioni ibride può determinare una doppia deduzione ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 9, lettera a) se un pagamento, una spesa o una perdita sono deducibili dalla base imponibile sia nella giurisdizione di residenza del contribuente, sia nella giurisdizione della stabile organizzazione ibrida in cui è possibile dedurre il pagamento, le spese o le perdite.

Quanto disposto all'articolo 9, paragrafo 1, si applica anche ai disallineamenti da stabili organizzazioni ibride che determinano una doppia deduzione.

Disallineamento da stabili organizzazioni ibride che determinano una deduzione senza inclusione

Un disallineamento da stabili organizzazioni ibride può determinare una deduzione senza inclusione ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 9, lettera b), se un pagamento effettuato dalla stabile organizzazione ibrida alla propria sede è dedotto dalla base imponibile nella giurisdizione in cui è ubicata la stabile organizzazione ibrida ma non è incluso nella base imponibile nella giurisdizione in cui risiede il contribuente poiché quest'ultima non riconosce la stabile organizzazione.

Quanto disposto all'articolo 9, paragrafo 2, si applica anche ai disallineamenti da stabili organizzazioni ibride che determinano una deduzione senza inclusione.

- Disallineamenti importati

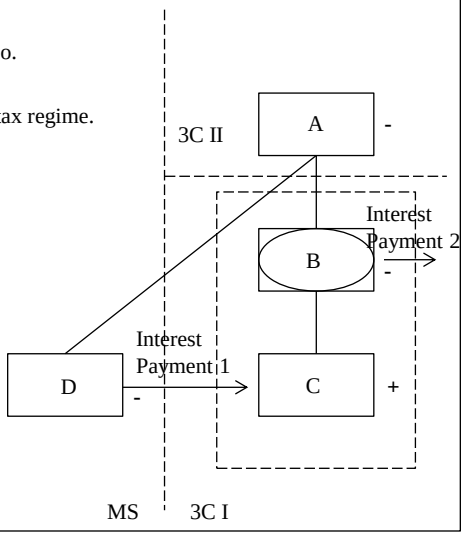
I disallineamenti importati derivano da regolazioni che coinvolgono membri del gruppo o modalità strutturate in generale, che traslano l'effetto di un disallineamento fra le parti in paesi terzi verso la giurisdizione di uno Stato membro mediante il ricorso a uno strumento non ibrido. Un disallineamento è considerato importato in uno Stato membro se si ricorre a un pagamento deducibile derivato da uno strumento non ibrido per finanziare spese connesse a una modalità strutturata che comporta un disallineamento da ibridi fra paesi terzi, il che determina un flusso di reddito esterno all'UE che non sarà tassato. Si propone pertanto di includere norme che impediscano la deduzione di un pagamento se il reddito da questo derivato è compensato direttamente o indirettamente da una deduzione derivante da una regolazione ibrida da disallineamento fiscale che consente una doppia deduzione (articolo 9, paragrafo 4) o una deduzione senza inclusione (articolo 9, paragrafo 5) fra paesi terzi. L'obiettivo principale delle suddette norme è mantenere l'integrità delle altre norme sulla regolazione ibrida da disallineamento fiscale eliminando gli incentivi che consentono ai gruppi multinazionali di partecipare a siffatte regolazioni ibride da disallineamento fiscale. È opportuno osservare che le norme relative ai disallineamenti importati non si applicano ai pagamenti effettuati a un beneficiario societario in uno Stato membro, poiché gli Stati membri dovrebbero aver attuato le altre norme sui disallineamenti da ibridi contenute nella presente proposta.

Un disallineamento importato può interessare l'importazione di una doppia deduzione:

Example 6

A, B, C, and D are associated enterprises.
D Co is a taxpayer in MS. Interest payment 1 from D Co to C is deducted by D Co.
Interest payment 1 received by C Co is in principle taxable in 3rd Country I,
but is set-off against interest payment 2, made by hybrid entity B, a under group tax regime.
Interest payment 2 is also deducted in 3rd Country II by A Co.
So: double deduction of interest payment 2.

Hybrid mismatch between 3rd Country I and 3rd Country II is imported by D Co through the loan connected with interest payment 1.
MS should deny the deduction of interest to the extent of the double deduction.



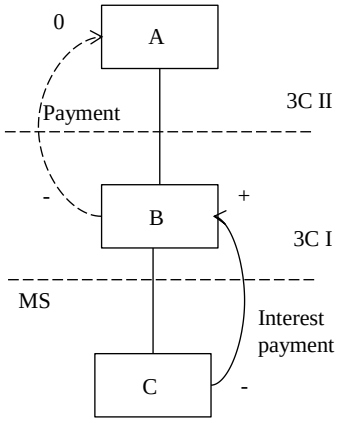
Un disallineamento importato può altresì interessare l'importazione di una deduzione senza inclusione:

Example 7

A, B and C are associated enterprises.
Interest payment by C Co to B Co deducted in MS.
B Co includes interest payment as income,
but this interest income is set-off by B Co against a payment to A Co under a PPL.
Payment on the PPL is deducted in 3rd Country I as interest,
but exempt for A Co as dividend. So: deduction without inclusion.

Hybrid mismatch between 3rd Country I and 3rd Country II is imported in MS through the interest payment by C Co.

MS should deny the deduction of interest to the extent of the deduction without inclusion.



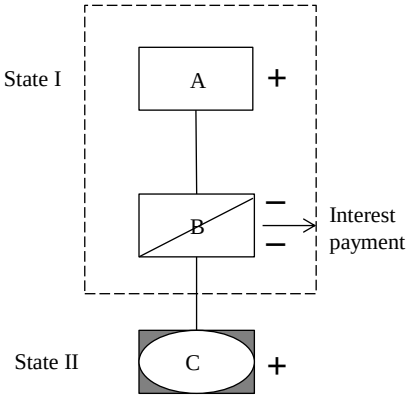
- Disallineamenti da doppia residenza

Un disallineamento da doppia residenza può avere per risultato una doppia deduzione se un pagamento effettuato da un contribuente avente doppia residenza è dedotto a norma di entrambe le giurisdizioni di residenza. All'articolo 9 *bis* si propone pertanto che, in caso di un disallineamento da doppia residenza fra uno Stato membro e un paese terzo, lo Stato membro neghi la deduzione del pagamento ma unicamente a concorrenza della compensazione di tale pagamento a fronte di un importo non trattato come reddito a norma dell'altra giurisdizione (ovvero, a un reddito che non è "reddito da doppia inclusione").

Example 8

A, B and C are associated enterprises.
B Co is a dual resident of State I and State II.
Interest payment by B Co is deducted
and set-off in State I against A Co's income under a group tax regime.
C is a reverse hybrid entity in State II.
Interest payment by B Co is set-off against C's income in State II.
So, a double deduction of the interest payment by B in both State I and State II.

If State I or State II is a MS, this MS should deny the deduction
to the extent of the mismatch.



2016/0339 (CNS)

Proposta di

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

recante modifica della direttiva (UE) 2016/1164 del Consiglio relativamente ai disallineamenti da ibridi con i paesi terzi

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 115,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Parlamento europeo[3],

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo[4],

deliberando secondo una procedura legislativa speciale,

considerando quanto segue:

1) È fondamentale ristabilire la fiducia nell'equità dei sistemi fiscali e consentire ai governi di esercitare effettivamente la loro sovranità fiscale. Pertanto l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) ha elaborato raccomandazioni di azioni concrete nel quadro dell'iniziativa contro l'erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili (BEPS).

2) Le relazioni finali sulle 15 azioni dell'OCSE contro la BEPS sono state pubblicate il 5 ottobre 2015. Tale risultato è stato accolto con favore dal Consiglio nelle sue conclusioni dell'8 dicembre 2015. Le conclusioni del Consiglio hanno ribadito l'esigenza di reperire soluzioni a livello dell'Unione che siano al tempo stesso comuni e flessibili nonché coerenti con le conclusioni dell'OCSE sulla BEPS .

3) In risposta all'esigenza di una tassazione più equa e in particolare per dare un seguito alle conclusioni dell'OCSE sulla BEPS, il 28 gennaio 2016 la Commissione ha presentato il pacchetto contro le pratiche di elusione fiscale. La direttiva (UE) 2016/1164[5] del Consiglio sulle norme contro le pratiche di elusione fiscale è stata adottata nell'ambito di tale pacchetto.

4) La predetta direttiva istituisce un quadro di riferimento inteso ad affrontare le regolazioni ibride da disallineamento fiscale.

5) È necessario stabilire norme volte a neutralizzare con modalità onnicomprensive i disallineamenti da ibridi. Considerando che la direttiva (UE) 2016/1164 disciplina solo le regolazioni ibride da disallineamento fiscale derivate dall'interazione fra i regimi di imposizione delle società degli Stati membri, il 20 giugno 2016 il Consiglio ECOFIN

3 GU C […], […], pag. […].

4 GU C […], […], pag. […].

5 Direttiva (UE) 2016/1164 del Consiglio, del 12 luglio 2016, recante norme contro le pratiche di elusione fiscale che incidono direttamente sul funzionamento del mercato interno (GU L 193 del 19.7.2016, pag. 1).

ha rilasciato una dichiarazione nella quale chiedeva alla Commissione di avanzare, entro ottobre 2016, una proposta sui disallineamenti da ibridi che coinvolgono paesi terzi finalizzata all'adozione di norme che siano coerenti con e non meno efficaci delle norme raccomandate dalla relazione dell'OCSE sulla BEPS relativa all'azione 2, al fine di giungere a un accordo entro la fine del 2016.

6) Considerando che, fra l'altro, il considerando 13 della direttiva (UE) 2016/1164 stabilisce che è fondamentale proseguire i lavori sui disallineamenti da ibridi come quelli che coinvolgono stabili organizzazioni, è essenziale che i disallineamenti da stabili organizzazioni ibride siano anch'essi disciplinati da tale direttiva.

7) Al fine di realizzare un quadro di riferimento comprensivo coerente con la relazione dell'OCSE sulla BEPS con riferimento alle regolazioni ibride da disallineamento fiscale, è essenziale che la direttiva (UE) 2016/1164 includa altresì norme sui trasferimenti ibridi, i disallineamenti importati e i disallineamenti da doppia residenza, al fine di impedire ai contribuenti di sfruttare le lacune rimanenti.

8) Considerato che la direttiva (UE) 2016/1164 comprende norme sui disallineamenti da ibridi fra Stati membri, è opportuno includere nella direttiva tali norme in relazione ai paesi terzi. Di conseguenza tali norme dovrebbero applicarsi a tutti i contribuenti assoggettati all'imposta sulle società in uno Stato membro, comprese le stabili organizzazioni di entità residenti in paesi terzi. È necessario disciplinare tutte le regolazioni ibride da disallineamento fiscale in cui almeno una delle parti coinvolte sia una persona giuridica assoggettata all'imposta sulle società in uno Stato membro.

9) Le norme sui disallineamenti da ibridi dovrebbero disciplinare le situazioni di disallineamento derivanti dal conflitto fra le norme in materia di imposizione di due (o più) giurisdizioni. Tali norme non dovrebbero tuttavia incidere sulle caratteristiche generali del regime di imposizione di una giurisdizione.

10) Al fine di garantire la proporzionalità è necessario affrontare solo i casi in cui vi è un rischio sostanziale di elusione fiscale attraverso i disallineamenti da ibridi. È pertanto appropriato disciplinare le regolazioni ibride da disallineamento fiscale fra il contribuente e le sue imprese associate e i disallineamenti da ibridi derivati da una modalità strutturata che coinvolga un contribuente.

11) Per elaborare una definizione comune e sufficientemente esaustiva di "impresa associata" ai fini delle norme sui disallineamenti da ibridi, tale definizione deve comprendere anche un'entità che faccia parte del medesimo gruppo consolidato a fini di contabilità finanziaria, un'impresa nella quale il contribuente esercita un'influenza significativa a fini di contabilità finanziaria e, a contrario, un'impresa che esercita un'influenza significativa sulla gestione del contribuente.

12) I disallineamenti particolarmente afferenti alla natura ibrida delle entità dovrebbero essere affrontati solo nel caso in cui una delle imprese associate abbia almeno il controllo effettivo sulle altre imprese associate. Di conseguenza, in questi casi si dovrebbe esigere che un'impresa associata sia detenuta o detenga l'impresa contribuente o un'altra impresa associata attraverso la partecipazione in termini di diritti di voto, proprietà del capitale o titolo a ricevere profitti pari almeno al 50%.

13) È necessario affrontare le situazioni di disallineamento riconducibili a differenze nella caratterizzazione giuridica di un'entità o di uno strumento finanziario. È altresì necessario chiarire che la caratterizzazione giuridica pertiene alla qualifica di un'entità o di uno strumento finanziario ai fini della normativa fiscale. Una caratterizzazione

giuridica dovrebbe altresì includere la qualifica di un'entità nell'ambito delle regole sull'assegnazione in classifica delle entità, altresì nota come "regole a spunta".

14) Le giurisdizioni utilizzano diversi periodi per la dichiarazione d'imposta e hanno regole diverse per riconoscere le modalità di derivazione o di generazione delle voci di reddito o di spesa. È pertanto necessario chiarire che tali differenze temporali non dovrebbero essere trattate in modo da generare disallineamenti nei risultati fiscali. È tuttavia necessario disporre che, se un pagamento non è riconosciuto nello stesso periodo per la dichiarazione d'imposta o in un periodo sovrapposto rispetto a quanto contemplato dallo Stato membro del contribuente, che in linea di principio determina una deduzione senza inclusione, il contribuente garantisce che il pagamento sia riconosciuto entro un periodo ragionevole nell'altra giurisdizione.

15) Poiché i disallineamenti da entità ibrida che coinvolgono paesi terzi possono determinare una doppia deduzione o una deduzione senza inclusione, è necessario stabilire regole secondo le quali lo Stato membro interessato neghi la deduzione di un pagamento, di spese o perdite oppure esiga che il contribuente includa il pagamento nel suo reddito imponibile.

16) Di conseguenza, considerando che i disallineamenti da strumenti finanziari ibridi che coinvolgono paesi terzi possono determinare anch'essi una deduzione senza inclusione, è necessario stabilire regole secondo le quali lo Stato membro interessato neghi la deduzione del pagamento oppure esiga che il contribuente includa il pagamento nel suo reddito imponibile, a seconda dello Stato del pagatore.

17) I trasferimenti ibridi possono generare una differenza di trattamento fiscale se, in conseguenza di un trasferimento di uno strumento finanziario nell'ambito di una modalità strutturata, il sottostante rendimento su tale strumento è trattato come derivato simultaneamente da più di una delle parti della modalità. Il rendimento sottostante costituisce il reddito connesso derivato dallo strumento trasferito. Tale differenza di trattamento fiscale può determinare una deduzione senza inclusione o un credito d'imposta in due diverse giurisdizioni per la medesima imposta ritenuta alla fonte. Tali disallineamenti vanno pertanto eliminati. In caso di deduzione senza inclusione si dovrebbero applicare le stesse regole della neutralizzazione di uno strumento finanziario ibrido o di un disallineamento da entità ibrida che determini una deduzione senza inclusione. Nel caso di un doppio credito d'imposta, lo Stato membro interessato dovrebbe limitare il beneficio del credito d'imposta proporzionalmente al reddito netto imponibile rispetto al sottostante rendimento.

18) Un disallineamento da stabili organizzazioni ibride fra due giurisdizioni si verifica quando le attività in una giurisdizione sono trattate come se fossero svolte mediante una stabile organizzazione da una giurisdizione mentre le stesse attività non sono trattate come se fossero svolte mediante una stabile organizzazione da un'altra giurisdizione. Tali disallineamenti potrebbero determinare una non tassazione senza inclusione, una doppia deduzione o una deduzione senza inclusione e dovrebbero pertanto essere eliminati. In caso di non tassazione senza inclusione lo Stato membro nel quale risiede il contribuente dovrebbe includere il reddito attribuito alla stabile organizzazione ibrida. In caso di doppia deduzione o di deduzione senza inclusione si dovrebbero applicare le stesse regole della neutralizzazione di un disallineamento da entità ibrida che determini rispettivamente una doppia deduzione o una deduzione senza inclusione.

19) I disallineamenti importati spostano l'effetto di un disallineamenti da ibridi fra le parti in paesi terzi verso la giurisdizione di uno Stato membro attraverso il ricorso a uno

strumento non ibrido, compromettendo l'efficacia delle norme per neutralizzare i disallineamenti da ibridi. Un pagamento deducibile in uno Stato membro può essere usato per finanziare spese connesse a una modalità strutturata che comporti un disallineamento da ibridi fra paesi terzi. Per contrastare tali disallineamenti importati si propone pertanto di includere norme che impediscano la deduzione di un pagamento se il reddito da questo derivato è compensato, direttamente o indirettamente, da una deduzione derivante da una regolazione ibrida da disallineamento fiscale che determini una doppia deduzione o una deduzione senza inclusione fra paesi terzi.

20) Un disallineamento da doppia residenza può determinare una doppia deduzione se un pagamento effettuato da un contribuente avente doppia residenza è dedotto a norma di entrambe le giurisdizioni di residenza. Per affrontare un disallineamento da doppia residenza fra uno Stato membro e un paese terzo, lo Stato membro dovrebbe negare la deduzione di un pagamento nella misura in cui lo stesso è compensato da un importo non trattato come reddito a norma dell'altra giurisdizione.

21) Obiettivo della presente direttiva è migliorare la resilienza del mercato interno nel suo complesso a fronte di accordi di disallineamento da ibridi. Questo risultato non può essere realizzato in modo soddisfacente dagli Stati membri che agiscono individualmente, considerato che i regimi nazionali di imposta sulle società sono eterogenei e che l'azione indipendente degli Stati membri si limiterebbe a riprodurre l'attuale frammentazione del mercato interno nel campo della fiscalità diretta. Ne deriverebbe quindi la persistenza di inefficienze e distorsioni nell'interazione di misure nazionali distinte. E, di conseguenza, una mancanza di coordinamento. Tale obiettivo può dunque essere realizzato meglio a livello dell'Unione data la natura transfrontaliera delle regolazioni ibride da disallineamento fiscale e l'esigenza di adottare soluzioni che siano funzionali per il mercato interno nel suo complesso. L'Unione può quindi adottare misure in conformità al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo. Fissando un livello minimo di protezione del mercato interno, la presente direttiva mira soltanto a raggiungere il grado minimo di coordinamento all'interno dell'Unione essenziale per conseguire i suoi obiettivi.

22) La direttiva (UE) 2016/1164 dovrebbe pertanto essere opportunamente modificata.

23) La Commissione dovrebbe valutare l'attuazione della presente direttiva quattro anni dopo la sua entrata in vigore e presentare al Consiglio una relazione al riguardo. Gli Stati membri dovrebbero comunicare alla Commissione tutte le informazioni necessarie per tale valutazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva (UE) 2016/1164 è così modificata:

1) L'articolo 2 è così modificato:

a) Al punto 4, il terzo comma è sostituito dal seguente:

> "Ai fini dell'articolo 9 un'impresa associata significa altresì un'entità che, a fini di contabilità finanziaria, faccia parte del medesimo gruppo consolidato del contribuente, un'impresa nella quale il contribuente eserciti un'influenza significativa a fini di contabilità finanziaria o un'impresa che eserciti

un'influenza significativa sulla gestione del contribuente. Qualora il disallineamento coinvolga un'entità ibrida, la definizione di impresa associata è modificata nel senso che il requisito del 25% è sostituito da un requisito del 50%.";

b) il punto 9 è sostituito dal seguente:

"9) "Disallineamento da ibridi", una situazione fra il contribuente e un'impresa associata o una modalità strutturata fra le parti in diverse giurisdizioni fiscali in cui uno dei seguenti esiti sia riconducibile a differenze nella caratterizzazione giuridica di uno strumento finanziario o di un'entità oppure al trattamento di una presenza commerciale in quanto stabile organizzazione:

(a) una deduzione dello stesso pagamento, delle stesse spese o perdite dalla base imponibile avviene sia nello Stato membro in cui il pagamento ha origine, le spese sono sostenute o le perdite sono subite, sia in un altro Stato membro («doppia deduzione»);

(b) una deduzione di un pagamento dalla base imponibile nella giurisdizione in cui il pagamento ha origine senza una corrispondente inclusione, a fini fiscali, dello stesso nell'altra giurisdizione («deduzione senza inclusione»);

(c) in caso di differenze nel trattamento di una presenza commerciale in quanto stabile organizzazione, la non tassazione del reddito avente origine in una giurisdizione senza una corrispondente inclusione, a fini fiscali, dello stesso reddito nell'altra giurisdizione ("non tassazione senza inclusione").

Un disallineamento da ibridi si verifica solo se lo stesso pagamento dedotto, le spese sostenute o le perdite subite in due giurisdizioni superano l'importo del reddito incluso in entrambe le giurisdizioni e riconducibile alla stessa fonte.

Un disallineamento da ibridi include anche il trasferimento di uno strumento finanziario nell'ambito di una modalità strutturata che coinvolga un contribuente nel caso in cui il rendimento sottostante dello strumento finanziario trasferito sia trattato, a fini fiscali, come derivato simultaneamente da più di una delle parti della modalità, che siano residenti, a fini fiscali, in giurisdizioni diverse, determinando uno dei seguenti esiti:

a) una deduzione del pagamento connessa al rendimento sottostante senza una corrispondente inclusione, a fini fiscali, di tale pagamento, salvo quando il rendimento sottostante sia incluso nel reddito imponibile di una delle parti coinvolte;

b) un'agevolazione fiscale alla fonte di un pagamento derivato dallo strumento finanziario trasferito a più di una delle parti coinvolte.";

c) sono aggiunti i seguenti punti 10) e 11):

"10) "gruppo consolidato a fini di contabilità finanziaria", un gruppo composto da tutte le entità pienamente incluse nel bilancio consolidato redatto in conformità ai principi internazionali d'informativa finanziaria (IFRS) o al sistema nazionale di informativa finanziaria di uno Stato membro;

11) "modalità strutturata", modalità che comporta un disallineamento da ibridi in cui il disallineamento è valutato ai termini della modalità o una modalità

elaborata per produrre un esito da disallineamento da ibridi, salvo che il contribuente o un'impresa associata non possa aver ragionevolmente aver avuto conoscenza di tale disallineamento e non abbia condiviso il valore del beneficio fiscale risultante dal disallineamento da ibridi.";

2) L'articolo 4 è così modificato:

a) alla lettera a) del paragrafo 5, il punto ii) è sostituito dal seguente:

"ii) tutte le attività e le passività sono valutate utilizzando lo stesso metodo utilizzato per il bilancio consolidato redatto in conformità ai principi internazionali d'informativa finanziaria o al sistema nazionale di informativa finanziaria di uno Stato membro;";

b) il paragrafo 8 è sostituito dal seguente:

"8. Ai fini dei paragrafi da 1 a 7, si può concedere al contribuente il diritto di utilizzare bilanci consolidati redatti secondo altri principi contabili internazionali diversi dai principi internazionali d'informativa finanziaria o al sistema nazionale di informativa finanziaria di uno Stato membro.";

3) L'articolo 9 è sostituito dal seguente:

"Articolo 9
Disallineamenti da ibridi

1. Nella misura in cui un disallineamento da ibridi fra Stati membri determini una doppia deduzione dello stesso pagamento, delle stesse spese o perdite, la deduzione si applica unicamente nello Stato membro in cui detto pagamento ha origine, dette spese sono sostenute o dette perdite sono subite.

 Nella misura in cui un disallineamento da ibridi che coinvolge un paese terzo determini una doppia deduzione dello stesso pagamento, delle stesse spese o perdite, lo Stato membro interessato nega la deduzione di tale pagamento, spesa o perdita, salvo che il paese terzo abbia già provveduto.

2. Nella misura in cui un disallineamento da ibridi fra Stati membri determini una deduzione senza inclusione, lo Stato membro del pagatore nega la deduzione di detto pagamento.

 Nella misura in cui un disallineamento da ibridi che coinvolge un paese terzo determini una deduzione senza inclusione:

 i) se il pagamento ha origine in uno Stato membro, detto Stato membro nega la deduzione, o

 ii) se il pagamento ha origine in un paese terzo, lo Stato membro interessato esige dal contribuente l'inclusione di detto pagamento nella base imponibile, salvo che il paese terzo abbia già negato la deduzione o abbia richiesto l'inclusione del pagamento.

3. Nella misura in cui un disallineamento da ibridi fra Stati membri che coinvolge una stabile organizzazione determini una non tassazione senza inclusione, lo Stato membro, in cui il contribuente è residente a fini fiscali, esige che il contribuente includa tale elemento nella base impossibile attribuita alla stabile organizzazione.

Nella misura in cui un disallineamento da ibridi che coinvolge una stabile organizzazione ubicata in un paese terzo determini una non tassazione senza inclusione, lo Stato membro interessato, in cui il contribuente è residente a fini fiscali, esige che questi includa tale elemento nella base imponibile del reddito attribuito alla stabile organizzazione nel paese terzo.

4. Nella misura in cui il pagamento effettuato da un contribuente a un'impresa associata in un paese terzo sia compensato direttamente o indirettamente da pagamenti, spese o perdite che, in virtù di un disallineamento da ibridi, siano deducibili in due diverse giurisdizioni al di fuori dell'Unione, lo Stato membro del contribuente nega la deduzione del pagamento effettuato da un contribuente a un'impresa associata in un paese terzo dalla base imponibile, salvo che uno dei paesi terzi coinvolti abbia già negato la deduzione del pagamento, delle spese o perdite altrimenti deducibili in due giurisdizioni diverse.

5. Nella misura in cui la corrispondente inclusione di un pagamento deducibile effettuato da un contribuente a un'impresa associata in un paese terzo sia compensata direttamente o indirettamente da pagamenti, spese o perdite che, in virtù di un disallineamento da ibridi, non sono inclusi dal beneficiario nella propria base imponibile, lo Stato membro del contribuente nega la deduzione dalla base imponibile del pagamento effettuato da un contribuente a un'impresa associata in un paese terzo, salvo che uno dei paesi terzi coinvolti abbia già negato la deduzione del pagamento non incluso.

6. Nella misura in cui un disallineamento da ibridi determini un'agevolazione fiscale alla fonte per un pagamento derivato da uno strumento finanziario trasferito a più di una delle parti coinvolte, lo Stato membro del contribuente limita il beneficio di tale agevolazione in proporzione al reddito netto imponibile relativo a tale pagamento.

7. Ai fini dei paragrafi da 1 a 6, per "pagatore" si intende l'entità o la stabile organizzazione in cui ha origine il pagamento, le spese sono sostenute o le perdite sono subite.";

4) nel capo II è aggiunto il seguente articolo 9 *bis*:

"Articolo 9 bis
Disallineamenti da residenza fiscale

Nella misura in cui pagamenti, spese o perdite di un contribuente residente a fini fiscali sia in uno Stato membro, sia in un paese terzo, a norma delle leggi vigenti in detto Stato membri e detto paese terzo, siano deducibili dalla base imponibile in entrambe le giurisdizioni e che tali pagamenti, spese o perdite possano essere compensate nello Stato membro del contribuente rispetto al reddito imponibile non incluso nel paese terzo, lo Stato membro del contribuente nega la deduzione di pagamenti, spese o perdite, salvo che il paese terzo abbia già provveduto.".

Articolo 2

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 31 dicembre 2018, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1° gennaio 2019.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Strasburgo, il

Per il Consiglio
Il presidente